



**Ottobre 2013** - Supplemento di pensione – il legislatore, con la riforma 2011 (DI 201/2011), ha fornito indicazioni sul diritto alla pensione di vecchiaia e sulla disciplina del supplemento di pensione. In termini generali, l'espressione “ supplemento”, si intende una quota aggiuntiva della pensione (riguarda la pensione di vecchiaia, la pensione anticipata e l'assegno ordinario d'invalidità), calcolata in conformità a contribuzione non considerata in sede di prima liquidazione, perché a essa successiva. In sostanza si tratta di contribuzione versata o accreditata nel Fondo Pensione Lavoratori Dipendenti e nelle Gestioni dei Lavoratori Autonomi dopo la decorrenza della pensione.

Il supplemento può riguardare anche eventuale contribuzione versata o accreditata antecedentemente alla decorrenza della pensione in una delle gestioni speciali dei Lavoratori autonomi, esclusa per ragioni di convenienza, dalla prestazione originaria liquidata a carico del FPLD.

Il beneficio è concesso su domanda dell'interessato da presentare nel rispetto dei termini, sommandosi a quello della pensione originaria diventandone parte integrante anche ai fini della tredicesima mensilità.

### ***Redditi da lavoro autonomo conseguiti nell'anno 2012***

Sono esclusi dall'obbligo di dichiarazione, poiché non soggetti al divieto di cumulo della pensione con i redditi da lavoro autonomo; i titolari di pensione e assegno di invalidità avente decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1994; i titolari di pensione di vecchiaia. Si ricorda, che per effetto dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 dal 1° gennaio 2001, le pensioni di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e delle forme di previdenza esonerative, esclusive, sostitutive della medesima e delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, indipendentemente dall'anzianità contributiva utilizzata per il riconoscimento e la liquidazione della prestazione. Maternità: a breve nessuna domanda dovrà essere inviata dalle madri per chiedere la maternità. L'articolo 34 della legge n. 98/2013, di conversione del Decreto Legge n. 69/2013, prevede una forte semplificazione riguardo agli obblighi documentali relativi alla maternità a

carico della lavoratrice. Quando la norma diverrà pienamente operativa (trascorsi 90 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale concertato tra gli istituti: Lavoro, Salute ed Economia), dovrà stabilire le modalità di comunicazione e il termine di sei mesi che il medico del Servizio sanitario nazionale o quello convenzionato, saranno obbligati a trasmettere, direttamente all'INPS, il certificato di gravidanza con la data presunta del parto, la certificazione della nascita del bambino, l'eventuale interruzione della gravidanza.

A regime, sarà utilizzato il sistema di trasmissione in uso per i certificati di malattia previsto dal DM 26 febbraio 2010. Secondo quanto indicato nella relazione tecnica di accompagnamento al Decreto Legge, l'iter amministrativo telematico, oltre ad abbreviare i termini, comporterà semplificazioni e maggiori controlli, poiché si potrà operare sui dati in possesso delle varie amministrazioni pubbliche (ASL, Direzioni territoriali del Lavoro, Inps, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Attenzione: fino a quando il nuovo sistema non sarà operativo gli obblighi previsti a carico della lavoratrice, restano invariati (art. 21 del D.L.vo n. 151/2001 – consegna al datore di lavoro e all'Inps di un certificato del medico curante indicante la data presunta del parto, art. 46 DPR n. 445/2000 – consegna entro trenta giorni del certificato di nascita del figlio o di una dichiarazione sostitutiva attestante il parto). Sicuramente interesserà anche alle lavoratrici iscritte alla gestione separata: anche a loro spetta il congedo di 5 mesi in caso di adozione o affidamento.

Ex Inpdap: nuova presentazione telematica per domande di Riscatto, Accredito del servizio militare ecc. Colf & Badante - E' fatto obbligo ai datori di lavoro domestici la consegna del prospetto paga del mese precedente.

Gerardo Ferrara

*In uno dei prossimi numeri di ECO, pubblicheremo una breve storia delle ACLI, dal dopoguerra ad oggi. Per ulteriori informazioni, vi invitiamo a visitare il nostro sito [www.sanvitoalgiambellino.com](http://www.sanvitoalgiambellino.com), alla pagina /Gruppi/Patronato ACLI, oppure il sito [www.acli.it](http://www.acli.it)*